

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2007

concernente la non iscrizione dell'haloxyfop-R nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2007) 2548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio ⁽¹⁾ dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) nn. 451/2000 ⁽²⁾ e 703/2001 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'haloxyfop-R figura in tale elenco.
- (3) Gli effetti dell'haloxyfop-R sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni

dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per l'haloxyfop-R lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 21 novembre 2003.

- (4) L'azione di valutazione è stata sottoposta ad un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 28 luglio 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative al processo inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva haloxyfop-R ⁽⁴⁾ utilizzata come erbicida. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l'haloxyfop-R.
- (5) Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono stati identificati alcuni punti oggetto di preoccupazione. Non si è potuta concludere la valutazione del rischio di contaminazione delle acque sotterranee. In particolare si è stabilito che l'uso dell'haloxyfop-R nelle situazioni presentate dal notificante, ha dato luogo alla comparsa di numerosi metaboliti persistenti che possono infiltrarsi facilmente nelle acque sotterranee con effetti potenzialmente negativi sull'acqua potabile. Questo fatto ha suscitato preoccupazioni che non sono state superate dai dati presentati dal notificante nei termini prescritti dalla legge. Inoltre, considerati i dati a disposizione, sussistono delle preoccupazioni riguardo alla valutazione dei rischi per i mammiferi. Non è stato perciò possibile, sulla scorta delle informazioni disponibili, stabilire che l'haloxyfop-R soddisfa i criteri per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.

- (6) La Commissione invita il notificante a presentare i propri commenti sui risultati del processo inter pares e sull'intenzione o meno di appoggiare ulteriormente la sostanza. Il notificante ha presentato i propri commenti che sono stati oggetto di attento esame. Tuttavia, malgrado le ragioni addotte, le preoccupazioni in oggetto sussistono tuttora e le valutazioni fatte sulla base delle informazioni presentate e valutate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.
- (7) L'haloxyfop-R non può essere pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti l'haloxyfop-R siano ritirate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d'iscrizione dell'haloxyfop-R nell'allegato 1.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'haloxyfop-R non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R siano revocate entro il 19 dicembre 2007;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 19 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione